

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

nella riunione, tenuta in Roma il 24 ottobre 2007, ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO D'URGENZA DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE ROSSI EZIO, NEL CORSO DELLA GARA PADOVA-LECCO DEL 14.10.2007 (Del. del Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica a 1 giornata effettiva.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DANUCCI CIRO AL TERMINE DELLA GARA VERONA-TERNANA DEL 14.10.2007 (Del. del Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007).

La Corte di Giustizia Federale respinge il ricorso e per l'effetto conferma la squalifica.
Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DELL'INIBIZIONE DELL'ACCESSO AGLI SPETTATORI DEL SETTORE " SECONDO ANELLO CURVA NORD" DELLO STADIO PER 1 GARA (Del. del Giudice Sportivo presso LNP- Com. Uff. n.78 del 16.10.2007).

La Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso e per l'effetto conferma la sanzione.
Ordina l'incameramento della tassa reclamo.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI; Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Avv. Ludovico CAPECE.

ha adottato le decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO A.S.D. FERENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRIONI FRANCESCO NEL CORSO DELLA PARTITA FERENTINO-ISOLA LIRI DEL 23.9.2007 (Del. del Giudice Sportivo presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n.26 del 26.09.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione a 6 giornate effettive di squalifica.
Ordina la restituzione della tassa.

2. RICORSO CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRUGIA MASSIMILIANO NEL CORSO DELLA PARTITA CALCIO COMO-SOLBIATESE DEL 30.9.2007 (Del. del Giudice Sportivo presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n.28 del 3.10.2007).

La Corte di Giustizia Federale accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la sanzione a 5 giornate effettive di squalifica.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 24 ottobre 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)